



Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 commi 3 e 5 del D.Lgs 117/2017.

**VERBALE DELL'ASSOCIAZIONE DELL'ASSEMBLEA
"AMICI PER LA SCUOLA APS"
PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE
DECRETO LEGISLATIVO 117/2017**

Nella data 08 Novembre 2022, alle ore 20:30
presso la sede in Via Ugo dell'Acqua 3, Tarcento, località Segnacco,
si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:

- 1) adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo 117/2017;**
- 2) varie ed eventuali.**

Sono presenti i seguenti soci:

Manuel MARANZANA, Silvia PATUSSO, Claudia CIULLA, Marta FORGIARINI, Fedra MODESTO, Silvio BUTTOLO, Emanuela CECON, Alex NOACCO.

Il Presidente Manuel MARANZANA dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Claudia CIULLA.

Il Presidente constata la presenza dei soci con il quorum richiesto.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e in particolare il motivo per cui l'associazione è chiamata ad adeguare il proprio statuto a quanto previsto dal Codice di Terzo Settore D.Lgs 117/2017, entrato in vigore il 3 luglio 2017.

Il Presidente informa l'assemblea che la riforma del Terzo Settore si completerà con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e con l'approvazione dal parte dell'Unione Europea e del Ministero del Lavoro di tutte le linee guida in materia di fiscalità e contabilità degli Enti di Terzo Settore

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito al termine del quale viene richiesta l'approvazione del nuovo statuto che si allega al presente verbale nella versione integrale.

L'assemblea dei soci approva lo statuto.

L'assemblea dei soci dà altresì mandato al presidente per espletare tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto e precisamente alla registrazione del verbale della presente assemblea sottoscritto da presidente e segretario insieme allo statuto da redigere in duplice copia presso l'Ufficio del registro competente di presentare all'Agenzia delle entrate il modello relativo alla variazione della denominazione. Viene dato altresì mandato ad ottemperare a tutti gli atti che saranno richiesti dai competenti uffici del Registro unico Nazionale degli enti di Terzo Settore.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente chiude la seduta alle ore 21:15, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

REGISTRATO a UDINE il 24/11/2022
AL N° 4943 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro ESSENTE

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
Gianna Modotti

[Handwritten signature]



Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 commi 3 e 5 del D.Lgs 117/2017.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ALLEGATO ALL'ATTO N° 4943
REGISTRATO a UDINE il 24/11/2022
SERIE 3 - PRIVATI N.A. -

"AMICI PER LA SCUOLA APS"

*Firma su delega del Direttore Provinciale

Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO

Gianna Modatti

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "AMICI PER LA SCUOLA APS" che assume la forma giuridica di Associazione.

L'Associazione ha sede nel Comune di Tarcento (UD) in Via Ugo Dall'Acqua 3.

Non costituirà obbligo di modifica del presente statuto un eventuale cambiamento della sede legale.

ART. 2 – Statuto

L'Associazione "AMICI PER LA SCUOLA APS" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/17.

L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e intende svolgere la propria attività senza fini di lucro e di remunerazione, sia da parte di essa medesima, sia da parte dei singoli aderenti. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico.

ART. 3 – Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione. Costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione "AMICI PER LA SCUOLA APS".

Art. 4 – Modifica dello statuto

Il presente statuto potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

ART. 5 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II – FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 6 – Denominazione e Sede

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale (rif. art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D.Lgs. 117/17):

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

Le finalità specifiche dell'Associazione "AMICI PER LA SCUOLA APS" sono:

- a) di garantire alla mensa scolastica della scuola dell'infanzia sita in Segnacco di Tarcento ed eventualmente ad altri plessi scolastici del Comune di Tarcento, previa valutazione dell'Assemblea generale dei Soci, l'approvvigionamento di alimenti rispettosi della salute umana, provenienti da coltivazioni realizzate in un

contesto di tutela e salvaguardia dell'ambiente, cioè biologiche o, in certi periodi di crisi di reperibilità di certi prodotti, da coltivazioni integrate;

- b) nell'ambito di un'alimentazione sana, di tutelare i diritti dei bambini in una fase delicata della crescita e dello sviluppo, in stretta collaborazione con l'Azienda sanitaria universitaria integrata;
- c) di promuovere una corretta informazione presso la famiglie al fine di favorire un atteggiamento più attento al rapporto salute-uomo-ambiente;
- d) di promuovere, in collaborazione con le insegnanti, un momento educativo, in virtù del fatto che l'alimentazione non è solo la soddisfazione di un bisogno primario ma è un fatto culturale;
- e) di promuovere attività socio-educative e didattiche, ricreative e di beneficenza nonché di solidarietà verso soggetti svantaggiati in accordo con i Servizi sociali;
- f) di promuovere e/o realizzare, anche in collaborazione con associazioni locali e/o con l'Amministrazione Comunale, momenti di incontro e di socializzazione fra bambini e le famiglie che possono diventare momenti di crescita culturale per le singole persone e per l'intera comunità;
- g) di effettuare, concordemente con le istituzioni scolastiche e nei limiti delle disponibilità economiche dell'Associazione, acquisti di materiale ludico e/o didattico ritenuto necessario alla realizzazione dell'attività scolastica, con particolare attenzione a quelle iniziative che favoriscono lo sviluppo manuale e creativo di bambini;
- h) di effettuare nei limiti delle disponibilità economiche dell'Associazione e concordemente con le esigenze della mensa e della struttura scolastica, acquisti di attrezzature atte ad assicurare una migliore qualità del servizio prestato e dell'ambiente scolastico in generale. Rimane inteso che le attrezzature acquisite dall'Associazione a tale scopo rimangono di proprietà della comunità scolastica di Segnacco;
- i) di effettuare l'acquisto di grosse quantità di alimenti certificati biologici e/o biodinamici presso produttori o grossisti per conto degli associati.

L'Associazione collaborerà, mettendo a disposizione i propri associati e volontari e le proprie attrezzature, con gli enti pubblici e privati e con tutte le associazioni che perseguono gli stessi fini.

Le prestazioni dei propri associati e volontari, ivi comprese le cariche associative, saranno effettuate a titolo gratuito. Inoltre l'Associazione fornirà agli iscritti tutte le informazioni relative all'attività svolta.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 7 – Ambito di attuazione delle finalità

L'Associazione "AMICI PER LA SCUOLA APS" opera nel territorio del Comune di Tarcento.

TITOLO III – I SOCI

ART. 8 – Ammissione

Possono far parte dell'Associazione "AMICI PER LA SCUOLA APS" tutte le persone fisiche, gli enti e le associazioni che condividono le finalità dell'organizzazione e siano interessati a promuovere la solidarietà, l'integrazione sociale e lo sviluppo della cultura del volontariato; è prevista l'ammissione come soci di altri ETS o senza scopo di lucro il cui numero non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

Possono essere Soci Sostenitori, senza alcun obbligo di corrispondere il canone sociale (rette mensa), anche coloro che condividendo le finalità previste all'art. 3 del presente Statuto ne facciano libera richiesta.

Possono aderirvi tutte le persone interessate allo svolgimento dell'attività sociale, che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione, ne accettino senza riserve lo Statuto e non abbiano interessi contrastanti con gli scopi sociali.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

L'adesione si intende per una annualità ovvero per la durata dell'esercizio sociale e avviene annualmente, di norma, all'inizio dell'anno scolastico.

L'ammissione di nuovi soci durante l'esercizio sociale avviene in forma scritta proposta dall'interessato e indirizzata all'Organo di Amministrazione (OdA).

L'adesione all'associazione è deliberata su richiesta scritta all'Organo di Amministrazione (OdA). Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. La pronuncia sul rigetto della domanda di ammissione può essere richiesta in forma scritta o tramite mail entro il termine di 60 giorni.

ART. 9 – Diritti

Tutti i Soci dell'Associazione "AMICI PER LA SCUOLA APS" hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione. I soci iscritti durante l'esercizio sociale hanno diritto di voto, purché siano iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi.

Hanno il diritto di informazione e di controllo sulla vita e le attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalla Legge e dal presente Statuto.

Hanno diritto di svolgere attività di programma e di organizzazione per l'Associazione.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'OdA: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/17. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 10 – Doveri

I Soci, iscritti all'Associazione "AMICI PER LA SCUOLA APS" dovranno svolgere la loro attività in modo personale, spontaneo, diligente e gratuito, prestando il lavoro preventivamente concordato.

I Soci hanno il dovere di corrispondere la quota di iscrizione ed il canone sociale (rette) ad esclusione dei soli Soci Sostenitori i quali verseranno solo la quota di iscrizione. In caso di inadempienza l'Assemblea generale dei Soci può riservarsi di intraprendere le azioni legali necessarie nei confronti dei morosi.

Hanno l'obbligo di perseguire gli scopi sociali nei modi stabiliti dall'Assemblea generale e dall'OdA; devono osservare il presente Statuto nonché i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali.

Il comportamento verso gli altri Soci ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

I Soci si astengono da qualsiasi azione contro l'OdA fatti salvi i casi laddove si dimostrino dolo e/o negligenza dello stesso.

ART. 11 – Esclusione

L'esclusione dall'Associazione si verifica nei seguenti casi:

- per dimissioni presentate in forma scritta, per non condivisione delle finalità previste dall'art. 3 del presente Statuto o per decesso;
- L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il Socio receduto od escluso o che abbia comunque cessato di far parte dell'Associazione non ha diritto alla restituzione del canone sociale (rette) versato, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV – GLI ORGANI

ART. 12 – Indicazione degli organi

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea Generale dei Soci, l'Organo di Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente e l'Organo di controllo.

CAPITOLO 1 – L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 13 – Composizione

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione "AMICI PER LA SCUOLA APS".

ART. 14 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce anche fuori dalla sede sociale, in seduta ordinaria almeno una volta all'anno.

Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto esposto nella sede dell'Associazione contenente l'ordine del giorno almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea generale può essere convocata anche su iniziativa di almeno un terzo dei Soci.

ART. 15 – Validità dell'assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 – Competenze dell'assemblea

Compete all'Assemblea di:

- eleggere i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- fissare le linee di indirizzo per l'attività dell'Associazione ed approvare il programma annuale;
- approvare e/o modificare lo Statuto;
- stabilire, su proposta dell'OdA, la misura della quota di iscrizione e del canone sociale annuale (rette);
- approvare il Bilancio Preventivo nonché il Conto Consuntivo di ogni esercizio, presentati dall'OdA;
- deliberare lo scioglimento dell'APS;
- l'assemblea svolge tutti i compiti definiti dall'art.25 c.1 del D.Lgs. 117/17.

ART. 17 – Votazione

L'Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti, salvo quanto sopra all'art. 4.

Ogni socio può esprimere fino a due preferenze. I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente in Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare da altra persona, che non faccia parte dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione, mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di massimo tre deleghe.

ART. 18 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale redatto dal segretario eletto tra i componenti dell'assemblea e sottoscritto dal presidente. Il verbale è tenuto a cura del presidente nella sede dell'APS. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di averne copia cartacea, previa comunicazione scritta all'OdA e dietro pagamento delle spese di fotocopiatura.

CAPITOLO 2 – L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 19 – Composizione e Validità

L'Organo di Amministrazione è composto da tre a nove membri.

Il presidente dell'APS, o in sua vece il vicepresidente, è presidente dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri compreso il Presidente.

Le decisioni sono validamente deliberate a maggioranza dei presenti.

ART. 20 Elezione

I membri dell'Organo di Amministrazione sono eletti fra i Soci dall'Assemblea Generale mediante voto su scheda. I Soci possono presentare per iscritto la propria candidatura nei trenta giorni precedenti la data fissata per l'elezione.

Di dette candidature sarà formata una lista unica di votazione.

Ogni Socio può esprimere fino a due preferenze.

Il seggio elettorale è costituito dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e da due scrutatori scelti fra i Soci presenti.

Terminate le operazioni di votazione e scrutinio, il Presidente dà lettura dei risultati e nomina l'Organo di Amministrazione.

ART. 21 –Durata e Funzioni

L'OdA è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e nove, nominati dall'assemblea e rieleggibili per 2 mandati di due anni ciascuno. Si applica l'art.2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Possono essere revocati dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei soci iscritti.

L'Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e l'Addetto alle Pubbliche Relazioni.

Le cariche associative sono elettive e gratuite, senza fini di lucro.

L'Organo di Amministrazione provvede a gestire l'attività sociale secondo le linee di indirizzo indicate dall'Assemblea Generale.

E' investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo esclusivo all'Assemblea Generale.

In caso di dimissioni di uno o più amministratori, da presentarsi in forma scritta o tramite mail, questi potranno essere sostituiti da coloro che hanno ottenuto più voti durante le elezioni o, in loro mancanza, si procederà alla convocazione di un'assemblea dei soci che provvederà alla nomina dei consiglieri dimissionari.

CAPITOLO 3 – IL PRESIDENTE / VICEPRESIDENTE

ART. 22 – Elezione

Il Presidente e il vicepresidente sono eletti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 24 – Durata

Il Presidente dura in carica due anni, con possibilità di rielezione secondo quanto indicato nell'art. 21.

L'Organo di Amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti, può revocare il presidente ed il vicepresidente.

ART. 25 – Funzioni

Il presidente, o in sua vece il vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione a tutti gli effetti ed in ogni sede e ha il potere di firma.

Il presidente, o in sua vece il vicepresidente, convoca e presiede l'Assemblea Generale e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente, o in sua vece il vicepresidente, sottoscrive il verbale dell'assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura la custodia nei locali della sede dell'Associazione dove può essere consultato dai Soci.

CAPITOLO 4 – ORGANO DI CONTROLLO

ART. 26

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30 c.2 del D.Lgs. 117/17, l'assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

TITOLO V – LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 27 – Indicazione delle risorse

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- contributi, quote associative e canoni sociali (rette) degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dall'Organo di Amministrazione.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 28 – Operazioni finanziarie

Le operazioni finanziarie si dividono in ordinarie e straordinarie.

Si definiscono ordinarie le seguenti operazioni finanziarie:

- pagamenti ai fornitori (tramite assegno, bonifico, versamenti contanti);
- prelievi di piccole somme allo sportello (max. € 500,00);
- richieste di ordinaria amministrazione bancaria (libretto assegni, ecc.)

Le operazioni finanziarie ordinarie necessitano delle firme disgiunte del Presidente e del Tesoriere

Si definiscono straordinarie le seguenti operazioni finanziarie:

- apertura/chiusura di conto correnti bancari;
- negoziazione di titoli;
- trasferimento di somme ingenti di denaro;
- prelievo di grosse somme allo sportello;

Le operazioni finanziarie straordinarie necessitano delle firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

ART. 29 – Esercizio Sociale e Bilancio

Gli esercizi sociali vanno dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Il Bilancio consuntivo è elaborato dal Tesoriere e potrà essere controllato dall'Organo di Amministrazione.

Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle uscite e delle entrate.

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c.1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'OdA, viene approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore.

Eventuali rilievi critici rispetto ad uscite ed entrate saranno allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea dei soci.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 ottobre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS entro sette giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi previa richiesta scritta e motivata all'OdA nei limiti delle normative relative alla privacy e dietro pagamento di Euro 5 per ogni copia cartacea richiesta.

ART. 30 – Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VI – LE CONVENZIONI

ART. 31 – Deliberazione delle convenzioni

Le convenzioni tra l'APS ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'Organo di Amministrazione con la maggioranza dei presenti. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede sociale dell'APS.

ART. 32 – Stipulazione delle convenzioni

Le convenzioni sono stipulate dal presidente dell'APS.

ART. 33 – Attuazione delle convenzioni

L'Organo di Amministrazione delibera sulle modalità di attuazione.

TITOLO VII – LA RESPONSABILITA'

ART. 34 – Responsabilità e assicurazione dei volontari

I volontari che prestano la loro opera nell'ambito dell'Associazione sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017, e la loro opera è effettuata a titolo gratuito così come indicato all'art. 6.

ART. 35 – Responsabilità della organizzazione

L'APS risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 36 – Assicurazione dell'Associazione

L'APS può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 – Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Capo III del Codice Civile.

Letto e Approvato e sottoscritto nella seduta Assemblea dei Soci del 08.11.2022